



## ALLEGATO “D”

### SCHEMA ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

ex Art. 112, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

In data \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_,  
il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici  
\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_,

l’Agenzia del demanio, Filiale di \_\_\_\_\_, rappresentata da  
\_\_\_\_\_,

la Regione \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_,

e/o

la Provincia \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_,

e/o

il Comune di \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_,

*[aggiungere eventuali altri soggetti istituzionali interessati all’attuazione dell’Accordo di valorizzazione]*

**Vista** la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione*”, ed in particolare l’art. 19, con il quale sono



individuati i principi ed i criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge, nel definire l'attribuzione a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio;

**Visto** il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante *“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

**Visto** l'articolo 2, comma 4, del richiamato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in base al quale l'ente territoriale, a seguito del trasferimento, è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività;

**Visto** l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo già sopra richiamato, in base al quale *“in sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., lo Stato provvede, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del citato Codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione”*;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. i., recante *“Codice per i beni culturali ed il paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137”*;

**Visto** l'articolo 112, comma 4, del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., secondo il quale *“lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi*



*relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica”, promuovendo altresì “l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati”;*

**Visto** il protocollo d’intesa sottoscritto in data 9 febbraio 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale e l’Agenzia del demanio, con il quale sono state definite le modalità attuative e le procedure operative per la definizione degli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui al richiamato articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010;

**Vista** la richiesta di avvio del percorso di costruzione dell’Accordo di valorizzazione, ai sensi del comma 5, articolo 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, presentata dal Comune (Provincia, Regione) di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_, relativa ai seguenti beni demaniali

***[riportare l’elenco dei beni];***

**Visto** *[aggiungere eventuali ulteriori premesse relative alle specificità del contesto e del/dei bene/beni oggetto dell’Accordo di valorizzazione]*

**Visto** il provvedimento del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della \_\_\_\_\_, con il quale è stato costituito il Tavolo tecnico operativo a livello regionale previsto dall’Art. 4 del richiamato protocollo d’intesa del 9 febbraio 2011 tra Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale e Agenzia del demanio;

**Considerate** le competenze istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ed il conseguente interesse ad attivare forme di valorizzazione e sviluppo dei beni sopra individuati;



**Considerate** le competenze istituzionali dell’Agenzia del demanio in materia di gestione, valorizzazione, anche a fini economici, e dismissione dei beni immobili di proprietà dello Stato;

**Visto** il programma di valorizzazione degli immobili sopra citati presentato dal Comune (Provincia, Regione) di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_ ;

**Visto** il parere favorevole sul programma di valorizzazione presentato, reso dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della \_\_\_\_\_, di concerto con l’Agenzia del demanio, nella seduta del Tavolo Tecnico Operativo del \_\_\_\_\_, come risultante dal relativo processo verbale;

**Ritenuto** da parte del Ministero per i beni e le attività culturali che non sussistono ragioni ostative, di carattere storico, artistico, archeologico, culturale, al trasferimento degli immobili sopra individuati al demanio pubblico comunale (provinciale, regionale);

*[aggiungere eventualmente ogni ulteriore considerazione utile a meglio ricostruire l’iter che ha condotto alla sottoscrizione dell’Accordo di valorizzazione]*

**Viste** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano il presente accordo di valorizzazione.

-----

***Gli specifici Accordi di valorizzazione, finalizzati a definire gli impegni delle Parti firmatarie, ad esito della condivisione dei programmi di valorizzazione presso i Tavoli tecnici operativi a livello regionale, dovranno essere articolati sulla base di quanto indicato nelle sezioni tematiche di seguito riportate.***

### ***Sezione I – individuazione del/dei bene/beni oggetto dell’Accordo di valorizzazione***

*Negli articoli relativi alla presente sezione andrà riportato il bene o l’elenco dei beni oggetto dell’Accordo di valorizzazione, come individuati nei programmi di valorizzazione condivisi, allegando eventualmente le relative planimetrie. Pur non essendo vincolante ai fini della sottoscrizione dell’Accordo, in vista della successiva stipula dell’atto pubblico di trasferimento del/dei bene/beni, occorrerà provvedere alla esatta identificazione catastale e, ove necessario, all’espletamento di tutte le eventuali attività connesse e conseguenti (accatastamenti, riaccatastamenti, frazionamenti, etc.).*

### ***Sezione II – programma di valorizzazione e conseguenti impegni dell’Ente territoriale firmatario dell’Accordo di valorizzazione***

*Negli articoli relativi alla presente sezione andrà descritto sinteticamente il programma di valorizzazione condiviso, che potrà eventualmente essere allegato all’Accordo. Ove l’Accordo abbia ad oggetto più immobili, andranno distintamente riportati gli obiettivi, le strategie, le destinazioni d’uso previste e i risultati attesi concernenti i programmi di valorizzazione presentati per ciascun singolo bene, evidenziando eventualmente in premessa anche le finalità e le strategie più generali di valorizzazione, tutela e sviluppo che accomunano le singole iniziative di valorizzazione proposte.*

*In particolare, ai fini della definizione degli specifici impegni dell’Ente territoriale firmatario dell’Accordo, nella presente sezione andranno articolati, sulla base delle linee guida per la elaborazione dei programmi di valorizzazione (Allegato “C”) e dei diversi livelli di approfondimento ivi previsti, i seguenti temi:*

- modalità di attuazione e gestione dei programmi di valorizzazione relativi a ciascun bene;*



- *piani strategici di sviluppo culturale, con particolare riguardo ai beni già utilizzati dall'Ente territoriale firmatario dell'Accordo;*
- *sostenibilità economica e tempi di attuazione dei programmi di valorizzazione relativi a ciascun bene.*

### **Sezione III – obblighi conservativi e prescrizioni**

*Negli articoli relativi alla presente sezione andranno riportati gli specifici obblighi conservativi e le prescrizioni cui i competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali riterranno opportuno sottoporre i beni e i relativi programmi di valorizzazione, già in sede di sottoscrizione dell'Accordo, al fine di garantirne la tutela, la conservazione e la fruizione pubblica.*

*Resta inteso che il bene, una volta trasferito, rimane assoggettato al regime del demanio pubblico - ramo storico, archeologico e artistico e continua, pertanto, ad essere interamente sottoposto alla disciplina di tutela e salvaguardia di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

### **Sezione IV – modalità e tempi per il trasferimento del/dei bene/beni**

*Negli articoli relativi alla presente sezione saranno definiti, con riguardo a ciascuno dei beni oggetto dell'Accordo di valorizzazione, i tempi entro i quali la competente Filiale territoriale dell'Agenzia del demanio provvederà al trasferimento a titolo non oneroso della proprietà, mediante la stipula di appositi atti pubblici nei quali saranno riportati gli impegni assunti dall'Ente territoriale firmatario dell'Accordo, nonché le prescrizioni e le condizioni ivi contenute.*

### **Sezione V – clausola di salvaguardia**

*Negli articoli relativi alla presente sezione andranno specificamente individuati, con riguardo a ciascuno dei beni oggetto dell'Accordo di valorizzazione e mediante esplicito richiamo ai relativi articoli dello stesso Accordo, gli impegni assunti dall'Ente territoriale, nonché le prescrizioni e le*



*condizioni cui si intende condizionare l'atto di trasferimento, costituendo gli stessi obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e oggetto di apposita clausola risolutiva espressa.*

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 4272004, qualora il Soprintendente territorialmente competente verifichi l'inadempimento della suddetta obbligazione, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, darà comunicazione delle accertate inadempienze alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e alla Filiale territoriale dell'Agenzia del demanio ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di trasferimento.*